

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA  
TECNICO-ESTIMATIVA****TRA**

Agenzia delle Entrate (di seguito "Agenzia"), nella persona del Dott. Gianni Guerrieri in qualità di Direttore Centrale Osservatorio mercato immobiliare e Servizi estimativi, giusta delega del Vicedirettore - Territorio dell'Agenzia, prot. n. 2012/62838 del 11 dicembre 2012

**E**

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le Adozioni Internazionali (di seguito "CAI"), nella persona del Cons. Caterina Cittadino in qualità di Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia (CF 80188230587 - PEC cai.segreteria@pec.governo.it)

**PREMESSO**

- A. che l'art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n.44, dispone che *"l'Agenzia è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dagli enti ad esse strumentali [...] mediante accordi secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59"*;
- B. che, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- C. che nella Convenzione triennale per gli esercizi 2012-2014, sottoscritta il 30 luglio 2012 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Territorio - oggi Agenzia delle Entrate ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 - i costi connessi all'esecuzione degli accordi di collaborazione sono stati fissati in euro 423,00 (quattrocentoventitre/00) quale costo standard per giorno-uomo;
- D. che detta modalità di intesa rappresenta uno strumento di azione coordinata tra più amministrazioni finalizzato a rendere l'azione amministrativa efficiente, razionale e adeguata;
- E. che la CAI ha manifestato interesse, con istanza prot. n. 14423/2013 del 25/03/2013 allo svolgimento da parte dell'Agenzia di attività di consulenza specialistica tecnico-estimativa;
- F. che la CAI garantisce che le adozioni di bambini stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. La Commissione, istituita a tutela dei minori stranieri e delle aspiranti famiglie adottive, rappresenta l'Autorità Centrale Italiana per l'applicazione della predetta Convenzione de L'Aja. Tra i compiti istituzionali della CAI rientrano:
- L'autorizzazione ad enti e associazioni allo svolgimento delle procedure di adozione di bambini in Italia e all'estero;

- L'attività di vigilanza sugli enti/associazioni autorizzati, anche per quanto attiene i costi che le coppie devono assumere sia in Italia sia all'estero;
  - La concessione di rimborsi parziali delle spese sostenute dalle coppie per l'adozione internazionale in conformità alle disposizioni emanate dai DPCM contenenti le modalità di presentazione delle istanze di rimborso secondo le disposizioni del capo I del titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184.
- G. che la CAI, dovendo aggiornare l'intervallo delle tariffe praticate in Italia dai predetti enti ed associazioni, connesse ai costi diretti ed indiretti da essi sostenuti, ha contattato l'Agenzia, affinché venisse esaminata la fattibilità di un accordo di collaborazione, ai sensi dell'art 6 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, avente l'obiettivo di determinare ad oggi l'ammontare medio dell'intervallo di variazione dei soli costi indiretti. Si tratta di materia attinente alle Consulenze tecniche specialistiche, la cui competenza è assegnata all'ex Agenzia del Territorio, ora Agenzia delle Entrate, dall'art. 64 del D.Lgs. 300/94, come modificato dall'art. 6 del D.L. 16/2012, quando trattasi di richieste formulate dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti ad esse strumentali;
- H. che l'Agenzia si rende disponibile all'espletamento della suddetta istanza;
- I. che l'accordo prevede il rimborso dei costi sostenuti;
- J. che l'Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale (Direzioni Regionali e Uffici Provinciali - Territorio) ciascuna operante nell'ambito territoriale di propria competenza;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

tra l'Agenzia e la CAI si stipula il presente accordo regolato dai seguenti articoli:

#### **ART. 1**

##### **VALORE DELLE PREMESSE**

- 1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

#### **ART. 2**

##### **OGGETTO**

2.1 Oggetto del presente accordo è l'espletamento dei servizi, da svolgersi limitatamente all'ambito territoriale di competenza della struttura dell'Agenzia che lo sottoscrive, consistenti nella stima dei più probabili costi indiretti dei predetti enti ed associazioni autorizzate, per la gestione delle strutture di supporto, relative utenze e governo.

2.2 A tale riguardo si precisa che le analisi tecnico-economiche richieste dalla CAI devono condurre all'individuazione del minimo del massimo dei costi indiretti praticabili perché le adozioni si realizzino in completa adesione ai principi della Convenzione e alle disposizioni della legge di ratifica.

#### **ART. 3**

##### **ENTITA' ECONOMICA DELLE OPERAZIONI E NOTA DI ADDEBITO**

- 3.1 Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2, CAI riconosce all'Agenzia a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse l'importo di euro 8.500,00 (euro ottomilacinquecento/00).



3.2 Il pagamento all'Agenzia del suddetto importo deve essere effettuato entro 90 (novanta) giorni dalla data di emissione della nota addebito, versando le somme dovute mediante ordine di pagamento sullo specifico c/c postale intestato all'Agenzia, il cui codice IBAN IT2600760103200001005400807.

3.3 Si precisa che, in caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali stabiliti al tasso fissato con decreto dal Ministero dell'economia e delle finanze in base all'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

#### **ART. 4**

##### **TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

4.1 L'esecuzione delle prestazioni ha inizio a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia del presente accordo opportunamente sottoscritto da CAI ed è conclusa entro il 31 marzo 2014.

4.2 L'Agenzia, a partire dalla data di cui al comma 4.1, provvede, in piena autonomia, all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili.

4.3 Si dà atto, altresì, che per le attività suindicate l'Agenzia è tenuta a redigere apposito elaborato tecnico.

4.4. Al fine di procedere all'espletamento dell'incarico, CAI si impegna a fornire la seguente documentazione - propedeutica all'attività in oggetto - nei tempi richiesti, comunque utili allo svolgimento dell'incarico, con riserva di integrazioni successive, dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete ed idonee a consentire l'avvio delle attività da parte dell'Agenzia:

- bilanci triennali (2009-2010-2011) degli enti scelti come campione oggetto di analisi tecnico - economica;
- elementi di individuazione delle sedi degli enti costituenti il campione;
- il numero degli incarichi affidati a tutti gli enti nel triennio oggetto di studio dalle coppie adottive;
- i costi indiretti e le attinenti informazioni dichiarati da tutti gli enti autorizzati a seguito del questionario somministrato nell'anno 2012.

4.5 Si precisa che eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno uno slittamento dei tempi previsti per l'espletamento dell'incarico da parte dell'Agenzia.

4.6 Resta inteso che, nell'ipotesi in cui l'eventuale documentazione suppletiva richiesta non fosse disponibile, le attività da espletare vengono effettuate sul presupposto dell'indisponibilità della documentazione di cui trattasi.

4.7 Le parti convengono, inoltre, che l'Agenzia non effettuerà verifiche di eventuali certificazioni prodotte presso gli Enti competenti e pertanto non assume alcuna responsabilità in ordine ad esse in fase di svolgimento dei servizi, considerando le stesse come perfettamente regolari.

#### **ART. 5**

##### **ONERI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITA'**

5.1 Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, CAI si impegna ad assicurare la propria piena collaborazione, anche in punto di informazioni suppletive che dovessero occorrere, ai fini del rispetto dei tempi convenuti.

5.2 L'Agenzia garantisce, per parte sua, l'espletamento delle attività in oggetto con l'uso della diligenza tecnica, della professionalità e della correttezza richieste dalla natura dell'incarico medesimo, nel rispetto dei protocolli istituzionali e compatibilmente con la doverosa collaborazione di CAI.

5.3 Le Parti si danno atto che l'Agenzia non risponderà di ritardi nello svolgimento dei servizi conseguenti a mancata e/o inesatta trasmissione di informazioni che, ove richieste e disponibili, non fossero fornite da CAI. In tali casi, l'Agenzia notificherà a CAI le succitate cause ostative all'esecuzione delle prestazioni dando un termine non inferiore a sette giorni per l'integrazione o consegna delle suddette informazioni. Decorso tale termine, il presente accordo si intenderà risolto relativamente alle prestazioni di cui trattasi, fatto salvo l'obbligo



di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia per le attività già effettuate.

5.4 Parimenti CAI si impegna a sollevare l'Agenzia da ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a ritardi nell'integrazione dei documenti e/o delle informazioni.

5.5 Ai fini della liquidazione del rimborso dei costi, eventuali osservazioni e/o contestazioni, entrambi in ordine alla completezza delle prestazioni o all'eventuale presenza di meri errori materiali negli elaborati redatti, potranno essere rappresentate all'Agenzia nel termine di 10 giorni lavorativi decorrenti dalla consegna dell'elaborato tecnico. In assenza, i servizi si intenderanno integralmente accettati ed esattamente eseguiti secondo le modalità convenute, con rinuncia a sollevare eccezioni di inesatto adempimento e decadenza dalla relativa azione e/o dall'esperimento di altre azioni in qualunque modo connesse ad un presunto inesatto adempimento.

#### **ART. 6 RINVIO**

6.1 Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l'art. 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo.

#### **ART. 7 CLAUSOLA DI RISERVATEZZA**

7.1 Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente accordo, fermo restando gli obblighi previsti dalla L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

8.1 Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi informate, preventivamente e reciprocamente, circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del presente Accordo.

8.2 Altresì, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici o cartacei.

8.3 CAI, aderendo all'Accordo, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell'Agenzia dei dati connessi all'esecuzione dell'Accordo.

8.4 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela. Con la sottoscrizione dell'Accordo, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento dei dati personali, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

8.5 Le Parti danno atto di quanto segue:

- ciascuna Parte riconosce ed accetta che l'altra Parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini del presente accordo;
- ai fini di prevenire la rivelazione a terzi dei dati comunicati, ciascuna Parte adotta le stesse misure e cautele adottate per proteggere i propri dati riservati e, in ogni caso, misure e cautele quantomeno ragionevoli;



- ciascuna Parte acquisisce i diritti previsti dalla Parte prima, titolo II del D.lgs n. 196/2003.

**ART. 9  
CONTROVERSIE**

9.1 Il Foro competente, in caso di controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo, è il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

**ART. 10  
COMUNICAZIONI**

Ogni avviso o comunicazione relativa al presente Accordo deve essere inviata ai seguenti recapiti:

- a) per CAI: Via Villa Ruffo, 6 – 00196 Roma  
b) per l'Agenzia delle Entrate: Largo Leopardi, 5 – 00185 Roma

li \_\_\_\_\_

Commissione per le adozioni internazionali  
(Cons. Caterina Cittadino)

Agenzia delle Entrate  
(Dott. Gianni Guerrieri)

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui agli artt. di seguito elencati:

- art. 3, entità economica delle operazioni e nota di addebito;
- art. 4, termini e modalità di esecuzione dei servizi;
- art. 5, oneri di collaborazione e responsabilità;
- art. 7, clausola di riservatezza;
- art. 9, controversie.

Commissione per le Adozioni Internazionali  
(Cons. Caterina Cittadino)

Agenzia delle Entrate  
(Dott. Gianni Guerrieri)